



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Decreto n. 30 del 2019

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 13, comma 1, n. 6), che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza ad individuare i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in data 18 gennaio 2013, recante *“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa”*, secondo cui *la ripartizione deve essere operata dal Presidente del Tribunale annualmente “secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni”*;

VISTO il decreto presidenziale n. 3 del 2019 riguardante la ripartizione dei procedimenti giurisdizionali fra le due Sezioni interne del T.A.R. per la Sardegna per l'anno 2019;

VISTI i dati relativi ai ricorsi depositati presso il T.A.R. per la Sardegna nell'anno 2019, nonché i dati riguardanti i ricorsi incidentali i motivi aggiunti e le domande cautelari, e compiute le conseguenti valutazioni complessive circa la migliore ripartizione dei ricorsi e per il bilanciamento quali-quantitativo del carico di lavoro delle singole Sezioni;

RITENUTO opportuno, in relazione alle valutazioni effettuate, assegnare, dal 1° gennaio 2020, alla Sezione II i ricorsi in materia di Assistenza e Previdenza nonché i ricorsi riguardanti i finanziamenti e contributi pubblici in materia di Commercio Industria e Artigianato e di confermare, per il resto, la ripartizione delle materie già disposta con il citato decreto n. 3 del 2019;

SENTITO il Presidente della Sezione II;

Decreta

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 i ricorsi giurisdizionali depositati presso il T.A.R. per la Sardegna sono ripartiti fra le due Sezioni secondo i seguenti criteri:

SEZIONE I

- Appalti di lavori, servizi e forniture dell'Amministrazione statale, degli enti e soggetti pubblici nazionali e sovraregionali, della Regione e degli enti e dei soggetti pubblici regionali;
- Appalti di lavori servizi e forniture relativi al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- Autorizzazioni e concessioni nelle materie assegnate alla Sezione;
- Edilizia ed urbanistica, Beni storici, artistici e paesaggistici, Ambiente, Beni demaniali e del patrimonio pubblico, Parchi naturali, riguardanti il territorio dei Comuni ricadenti:
 - nella Città Metropolitana di Cagliari;
 - nella provincia di Oristano;
 - nella provincia del Sud Sardegna;
- Caccia e pesca;
- Credito e assicurazioni;
- Istruzione e Università degli Studi;
- Ordinanze contingibili e urgenti;
- Provvedimenti di polizia e misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata;
- Pubblico impiego statale e degli enti pubblici nazionali e sovraregionali;
- Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, compreso il pubblico impiego, Farmacie;
- Trasporti;

- Giudizi riguardanti l'accesso, il silenzio, l'esecuzione, l'ottemperanza, il risarcimento del danno e i procedimenti di ingiunzione nelle materie assegnate alla Sezione.

Criterio residuale: altri atti emanati dalle Autorità statali e dai soggetti Pubblici sovraregionali.

SEZIONE II

- Appalti di lavori, servizi e forniture della Città Metropolitana di Cagliari, delle Province, dei Comuni e degli enti e soggetti pubblici locali, con esclusione di quelli riguardanti il Servizio Sanitario;
- Autorizzazioni e concessioni nelle materie assegnate alla Sezione;
- Edilizia ed Urbanistica, Beni storici, artistici e paesaggistici, Ambiente, Beni demaniali e del patrimonio pubblico, Parchi naturali, riguardanti il territorio dei Comuni ricadenti:
 - nella provincia di Nuoro;
 - nella provincia di Sassari;
- Agricoltura e foreste (incluso Finanziamenti e contributi pubblici);
- Commercio Industria e Artigianato (incluso Finanziamenti e contributi pubblici);
- Elezioni;
- Espropriazioni;
- Previdenza e assistenza;
- Professioni e albi professionali;
- Pubblico impiego regionale, degli enti locali e degli enti pubblici regionali e infraregionali, con esclusione di quello riguardante il Servizio Sanitario;
- Spettacoli e sport;
- Stranieri;

- Giudizi riguardanti l'accesso, il silenzio, l'esecuzione, l'ottemperanza, il risarcimento del danno e i procedimenti di ingiunzione nelle materie assegnate alla Sezione, esecuzione delle sentenze del giudice civile e dei decreti ingiuntivi;

Criterio residuale: altri atti emanati dalle Autorità regionali e dai soggetti pubblici infraregionali.

Articolo 2

1. I ricorsi già assegnati ad una camera di consiglio alla data del presente decreto ed oggetto di assegnazione ad altra Sezione restano comunque incardinati nella Sezione che ne ha disposto la fissazione fino alla data del 31 gennaio 2020. Se assegnati in una camera di consiglio successiva al 31 gennaio 2020 saranno trattati dalla Sezione alla quale è stata assegnata la competenza.
2. I ricorsi già assegnati ad udienza alla data del presente decreto ed oggetto di assegnazione ad altra Sezione restano comunque incardinati nella Sezione che ne ha

disposto la fissazione fino alla data del 31 marzo 2020. Se assegnati ad una udienza in data successiva al 31 marzo 2020 saranno trattati dalla Sezione alla quale è stata assegnata la competenza in una udienza pubblica immediatamente prossima a quella già individuata.

3. I ricorsi per i quali è stata disposta una istruttoria o altro adempimento restano comunque incardinati nella Sezione che ha disposto l'incombente fino alla definizione della relativa fase cautelare o di merito.

4. Il Presidente del TAR può derogare ai criteri di assegnazione stabiliti dal presente decreto per ragioni di connessione.

5. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Il Presidente
f.to Dante D'Alessio